

ADEMPIMENTI

Dal 1° ottobre le nuove regole per l'utilizzo del modello F24

di Luca Mambrin

Tra le principali **novità** del **D.L. 66/2014** (convertito con la Legge **89/2014**) vi è sicuramente la norma contenuta nell'art. 11 del decreto in materia di **modello F24** che stabilisce che:

“A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997, sono eseguiti:

- *esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;*
- *esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;*
- *esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”.*

Sostanzialmente a partire dal **1° ottobre** sono state **ampliate le ipotesi nelle quali è obbligatoria la presentazione telematica del modello F24**: per i soggetti titolari di partita IVA tale adempimento è già in vigore dal **1 gennaio 2007**, pertanto la norma estende tale obbligo anche ai **soggetti non titolari di partita IVA** con **esclusione** degli **F24 con saldo a debito inferiore ad euro 1.000 senza utilizzo di crediti in compensazione**.

Sono tre le situazioni che la nuova norma va a modificare:

1. la presentazione di modelli **F24 con utilizzo di crediti in compensazione** ma a **saldo zero**;
2. la presentazione di modelli **F24 con utilizzo di crediti in compensazione** ma a **saldo a debito**;
3. la presentazione di modelli **F24 senza l'utilizzo di crediti in compensazione** con **saldo a debito superiore ad euro 1.000**.

Ai sensi del comma 2 **lettera a)** dell'art. 11 del D.L. 66/2014, a decorrere dal **1° ottobre 2014** tutti i **modelli F24**, il cui saldo finale sia pari a zero per effetto delle compensazioni effettuate, di **contribuenti titolari di partita IVA e non titolari di partita** dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ovvero:

- **F24 online o F24 web:** a questi servizi possono aver accesso tutti i soggetti (titolari o non titolari di partita IVA) registrati presso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (**Entratel o Fisconline**); per poterli utilizzare invece è necessario disporre di un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso la Posta. Con la modalità F24 web è possibile trasmettere i modelli F24 senza la necessità di avere alcun software specifico, mentre con la modalità F24 online è necessario utilizzare per la trasmissione l'apposito software;
- **F24 cumulativo:** in alternativa ai servizi Entratel o Fisconline è possibile effettuare la presentazione dei modelli f24 a saldo zero per mezzo di **un intermediario abilitato** (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili, CAF...) a sua volta abilitato al servizio Entratel per le trasmissioni dei modelli per conto dei clienti.

Ai sensi del comma 2 **lettera b)** dell'art. 11 del D.L. 66/2014, a decorrere dal **1° ottobre 2014** tutti i **modelli F24**, il cui saldo finale sia a debito e con l'utilizzo in compensazione di crediti, di **contribuenti titolari di partita IVA e non titolari di partita** dovranno essere presentati esclusivamente mediante:

- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**F24 web, F24 online, F24 cumulativo**);
- i **servizi forniti dagli intermediari della riscossione** convenzionati con la stessa Agenzia, attraverso l'utilizzo del **servizio di home/remote banking** di banche o Poste.

Infine, ai sensi del comma 2 **lettera c)** dell'art. 11 del D.L. 66/2014, a decorrere dal **1° ottobre 2014** tutti i **modelli F24**, senza utilizzo di compensazioni, **il cui saldo finale sia di importo superiore ad euro 1.000**, di **contribuenti titolari di partita IVA e non titolari di partita**, dovranno essere presentati esclusivamente mediante:

- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**F24 web, F24 online, F24 cumulativo**);
- i **servizi forniti dagli intermediari della riscossione** convenzionati con la stessa Agenzia, attraverso l'utilizzo del **servizio di home/remote banking** di banche o Poste.

Come si evince dalla tabella sotto riportata **l'unica situazione** in cui è ancora ammessa la presentazione del **modello F24 "cartaceo"** si ha nel caso di un contribuente privato con modello F24, senza compensazioni, a debito per un importo inferiore a 1.000 euro:

SOGGETTO	F24	MODALITA'
Titolare di partita iva	a saldo zero	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo
Titolare di partita iva	a debito con compensazione; qualunque importo	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking
Titolare di partita iva	a debito senza compensazione; qualunque importo	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking
Non titolare di partita iva	a saldo zero	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo
Non titolare di partita iva	a debito con compensazione; importo superiore ad € 1.000	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking
Non titolare di partita iva	a debito con compensazione importo inferiore ad € 1.000	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking
Non titolare di partita iva	a debito senza compensazione; importo inferiore € 1.000	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking, cartaceo
Non titolare di partita iva	a debito senza compensazione importo superiore ad € 1.000	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking